

# COMUNE DI SANT'ANGELO ALL'ESCA

## STATUTO

Il presente Statuto è stato approvato con delibera del Consiglio comunale n° 25 del 30.06.2000 aggiornato con le modifiche di cui alla legge 265\99 .  
Approvato dalla Sezione Provinciale del Comitato Regionale di Controllo di Avellino nella seduta del 17.07.2000, prot. n. 1707.

### CAPO I

#### Principi Fondamentali

##### Art.1

###### (Autonomia del comune)

1. Il Comune di S. Angelo All'Esca è ente autonomo locale che fonda la propria legittimazione sulla determinazione popolare, in forza e per effetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato.
2. Il Comune esercita l'autogoverno della comunità con i poteri e gli istituti contemplati nel presente statuto

##### Art.2

###### (Finalità)

1. Il Comune cura gli interessi e promuove lo sviluppo ed il progresso della comunità nel campo civile sociale ed economico.
2. Il Comune con la collaborazione e la cooperazione di tutti i soggetti pubblici e privati promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.
3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
  - a) la promozione e l'incentivazione dell'iniziativa economica pubblica e privata;
  - b) il sostegno alle organizzazioni di volontariato per iniziative relative ad aiuti alle persone ed alla sicurezza sociale;
  - c) la tutela, lo sviluppo e la salvaguardia delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali del proprio territorio, con particolare riguardo alle aree agricole, al territorio collinare ed al bacino fluviale del Calore, presi in considerazione insieme

- con le connesse presenze della flora e della fauna che vi insistono;
- d) la promozione del pieno sviluppo della persona umana, attuando una politica volta a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano, di fatto, l'uguaglianza e la libertà dei cittadini;
- e) l'accoglienza degli immigrati comunitari ed extracomunitari sul proprio territorio, favorendone l'inserimento sociale, economico e culturale;
- f) l'adozione di una politica volta a favorire l'integrazione del nostro comune nell'ambito della comunità economica europea;
- g) la predisposizione di strutture fisse per i centri di servizi, di assistenza e dei presidi sanitari;
- h) l'adozione di politiche di sviluppo della struttura urbana, delle infrastrutture viarie e di collegamento in generale, di programmazione urbanistica e di pianificazione idrogeologica e turistica, rapportati su scala sovracomunale, anche in correlazione con gli eventuali studi e previsioni degli altri enti territoriali, quali: provincia, regione e comunità montana;
- i) la promozione sportiva da realizzare attraverso la creazione di servizi per lo sport, a partire dagli impianti e dalla tutela sanitaria;
- l) lo "sport per tutti", inteso- secondo la definizione del consiglio d'Europa- come pratica delle attività sportive in tutte le forme ed espressioni, che vanno dall'attività fisica ricreativa alla più alta competizione;
- m) la partecipazione delle società sportive alla programmazione e gestione dei servizi per lo sport.

### Art.3

(Territorio, sede comunale, albo pretorio)

1. La sfera della propria autonomia amministrativa coincide con l'ambito territoriale di competenza che si estende per chilometri quattro e confina con i comuni di Fontanarosa, Taurasi, Luogosano, e Mirabella Eclano.
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Mons. Reppucci.
3. Le adunanze degli organi collettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Per particolari esigenze il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4. Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio, da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
5. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura
6. Il segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al comma 4°, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione del messo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione

### Art.4

(Gonfalone e stemma)

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di S. Angelo All'Esca.

2. Il Comune riconosce come proprio stemma quello riprodotto sul Gonfalone, che rappresenta una torre affiancata da due alberi di pino.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono consentiti solo su autorizzazione specifica della giunta comunale.

#### Art.5

##### (Forme di cooperazione)

1. Il Comune di S. Angelo All'Esca assume quale riferimento di interesse costante il bacino territoriale dei comuni di Taurasi, Fontanarosa, Luogosano e Mirabella Eclano, ispirandosi all'obiettivo della cooperazione prevalentemente con detti comuni e formando un comprensorio intercomunale con servizi integrati e programmi validi a beneficio di tutti i cittadini.
2. Il Comune in funzione di detto obiettivo riconosce i compiti d'intervento, successivamente descritti, quali esigenze primarie scaturenti da vincoli di omogeneità etnico-ambientali, di contiguità territoriale, di comunanza di usi, storia, folclore, idiomi e tradizioni.
3. Il comune promuove la creazione di organismi sovracomunali aventi autonomia organizzativa e gestionale per la gestione di servizi pubblici che presentino caratteri organizzativi e gestionali, in rapporto alla dimensione dei bisogni, alle direttive ed agli indirizzi regionali e statali, alle preesistenti forme di collaborazione, meglio affrontabili a livello sovracomunale.
4. Le forme e le modalità di gestione sovracomunale saranno regolate e disciplinate da un successivo regolamento da concordare con i comuni interessati.
5. Il comune di S. Angelo All'Esca è impegnato a promuovere con i comuni vicini un comprensorio con servizi integrati, fermo restando l'autonomia di un comune, secondo i criteri di efficienza e di economicità.

#### Art.6

##### (I servizi pubblici locali)

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite:
  - a) In economica;
  - b) In concessione a terzi;
  - c) A mezzo di azienda speciale;
  - d) A mezzo di istituzione;
  - e) A mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, con capitale pubblico locale prevalente, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
  - f) A mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla legge.;
  - g) Per la gestione di servizi pubblici locali il comune prevede un apposito

regolamento.

## CAPO II

### -Ordinamento strutturale-

#### Art.7

##### (Organi dell'ente)

1. Sono organi elettivi del comune: il consiglio, la giunta ed il Sindaco.

#### Art.7\bis

Elezione - Composizione Consiglio comunale - convalida – consigliere anziano.

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
2. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art.72, 4° comma, del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi nelle Amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16.05.1960, n.570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art.7, comma7della legge 25.03.1993, n.81.
3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art.75 del T.U., approvato con D.P.R. 16.05.1960, n.570.
4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice Sindaco,
5. Il consiglio comunale viene convocato entro quindici giorni successivi a quello di cui al precedente quinto comma, per definire ed approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge.

#### Art. 8

“ L'attività di indirizzo politico-amministrativo del Consiglio comunale “

- 1 Il Consiglio comunale esercita l'attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, adempiendo alle funzioni conferite al presente Statuto e dalle leggi dello Stato, con autonomia organizzativa e funzionale.
- 2 Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi della pubblicità, trasparenza, legalità, imparzialità e solidarietà.

- 3 Il consiglio comunale esercita le competenze e le potestà previste dall'art.32 della legge 8 giugno 1990, n.142. Inoltre, esso esplica tutte le altre potestà contemplate da leggi speciali, dal presente Statuto e dal regolamento di attuazione.
- 4 Il Consiglio comunale può tenere sedute pubbliche per l'audizione di rappresentanti di Enti, associazioni comitati e persone singole su questioni di interesse collettivo.
- 5 Il consiglio comunale nell'adozione degli atti fondamentali adotta il metodo della programmazione. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti necessari all'azione da svolgere.
- 6 Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche.

#### Art.9

##### (Diritti e doveri dei consiglieri)

- 1 I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale.  
I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di Deliberazioni riguardanti interessi propri parenti o affini sino al quarto grado civile
- 2 Il consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni , interpellanze e mozioni.
- 3 Il Consigliere ha il diritto di ottenere dagli uffici del comune e dalle aziende o ente o enti ad esso dipendenti e dalle società partecipate le notizie utili all'espletamento del mandato. E' tenuto al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.
- 4 I modi e le forme per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
- 5 I Consiglieri comunali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni nell'esercizio ed a causa delle loro funzioni.

#### Art. 10

##### Dimissioni dalla carica di Consigliere comunale.

- 1 Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di

presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla  
surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di  
presentazione delle dimissioni quali risulta dal protocollo.

2 Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere  
allo scioglimento del Consiglio comunale a norma dell'art. 39, comma 1, lett. b ,  
numero  
della legge 8 giugno 1990, n. 142 .

## Art. 11

### Decadenza dalla carica di Consigliere

- 1 Il Consigliere che non partecipa a tre sedute consecutive del Consiglio senza motivazione, decade dalla carica.
- 2 Verificandosi le condizioni di cui al primo comma, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito.
- 3 Il Sindaco in qualità di presidente del Consiglio, preliminarmente effettua formale contestazione all'interessato, mediante comunicazione scritta, assegnando allo stesso un termine di dieci giorni per le osservazioni e giustificazioni presentate per iscritto dal Consigliere e decide conseguentemente,
- 4 La surrogazione dei consiglieri decaduti dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

## Art. 12

### Validità delle sedute

- 1 Il Consiglio comunale si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza  
della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che la legge non disponga diversamente,  
senza computare a tal fine il Sindaco.

- 2 In seconda convocazione, per la validità delle adunanze, deve essere presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza a tal fine computare il Sindaco.

### Art. 13

#### Presentazione al Consiglio comunale delle linee programmatiche

- 1 Il Sindaco sentita la Giunta, entro sessanta giorni dalla data della prima adunanza successiva alla proclamazione degli eletti presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- 2 Dieci giorni prima della scadenza di cui al primo comma, il Sindaco deposita il documento programmatico presso l'ufficio di segreteria dandone comunicazione ai Consiglieri affinché gli stessi possono prenderne conoscenza.
- 3 Le linee programmatiche di cui al comma precedente devono essere approvate dal consiglio a maggioranza dei consiglieri assegnati.

### Art. 14

#### Partecipazione del Consiglio comunale alla definizione, all'adeguamento e alla

#### Verifica delle linee programmatiche

- 1 Ciascun Consigliere partecipa alle definizioni delle linee programmatiche nella seduta di cui all'art. 13 del presente Statuto mediante presentazione di proposta ed integrazioni scritte sotto forma di emendamenti che saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio.
- 2 L'adeguamento delle linee programmatiche può avvenire non prima che siano trascorsi sei mesi dalla seduta di cui all'art. 13 del presente Statuto.

### Art. 15

## Gruppi consiliari

- 1 I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento comunale, e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nominativo del capo-gruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze per ogni lista.
- 2 I Consiglieri comunali singolarmente possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti.
- 3 Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo, disciplinando le relative attribuzioni e le modalità di funzionamento.

## Art. 16

### Commissioni consiliari

- 1 Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può istituire nel proprio seno commissioni permanenti o temporanee e commissioni di controllo o di garanzia.
- 2 Il regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranze, le modalità di nomina o selezione, il funzionamento, il numero e le attribuzioni.
- 3 La Presidenza delle commissioni consiliari aventi funzione di controllo o di garanzia deve essere attribuita alle minoranze consiliari, rispettando, ove possibile, il criterio della rappresentanza. Alla votazione, per la elezione dei Presidenti, partecipano esclusivamente i consiglieri di minoranza, con voto limitato.
- 4 Le commissioni possono invitare ai propri lavori il Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari o rappresentanze di forze sociali, politiche ed economiche, per l'esame di specifici argomenti.
- 5 Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.



## Art.17

### La giunta – Composizione e Presidenza

1. La giunta comunale collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Essa ha competenza per tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco e del Segretario Comunale.
2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un minimo di due ad un massimo di quattro assessori assessori, compreso il vice Sindaco.
3. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
4. . Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

## Art.18

### Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina la Giunta tra cui un vice Sindaco, assicurando la presenza di ambo i sessi.
2. I soggetti chiamati alla carica di vice Sindaco o assessore devono:
  - Essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
  - Non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco;
3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

## Art.19

### (Funzionamento della giunta)

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenendo conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.
3. Delle sedute della giunta è redatto un processo verbale a cura del segretario comunale, liberamente consultabile dai consiglieri comunali, con elencate tutte le deliberazioni approvate.
4. Il voto del consiglio comunale contrario alla proposta della giunta non ne comporta le dimissioni.
5. Il sindaco, su deliberazioni della giunta, può proporre la questione di fiducia sull'approvazione o sulla reiezione di una proposta al voto del consiglio. In tal caso la proposta è votata dal consiglio con scrutinio palese ad appello nominale non prima di ventiquattro ore dalla dichiarazione del sindaco.
6. Cancellato

7. A ciascun assessore sono assegnate funzioni, ordinate organicamente per materie, e la sovrintendenza operativa sui corrispondenti rami dell'amministrazione.
8. Il sindaco può delegare le attribuzioni relative ai vari rami dell'amministrazione ai componenti la giunta, ad eccezione dell'assessore esterno, ed attribuisce, inoltre, le funzioni di assessore delegato al fine di assicurare la sua sostituzione in caso di assenza od impedimento.
9. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai commi precedenti possono essere revocate e modificate qualora il sindaco, sentita la giunta, ne ravvisi la necessità.
10. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo diversa previsione.

#### Art.20

##### (le responsabilità della giunta)

1. La giunta risponde del suo operato al consiglio comunale, riferendo in via ordinaria sulla propria attività, ed ogni volta che ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.
2. La giunta risponde nelle forme e nei modi previsti dal regolamento: alle interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate dai consiglieri comunali.

#### Art.21

##### (Attribuzioni della giunta)

1. La giunta attua gli indirizzi generali dati dal consiglio e compie tutti gli atti di amministrazione ad eccezione degli atti riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del segretario e dei funzionari dirigenti.
2. La giunta:
  - a) propone al consiglio i regolamenti nelle materie demandate alla competenza consiliare;
  - b) varia il bilancio, stornando i fondi fra gli stanziamenti, con i poteri ai sensi dell'art.32 della legge n.142/90. Il prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo spese impreviste, rientra nelle attribuzioni specifiche della Giunta comunale;
  - c) concede i pubblici servizi e affida attività e servizi di ordinaria amministrazione o per esigenze improvvise, mediante convenzione;
  - d) acquista, aliena e permuta gli immobili, dagli appalti che rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta;
  - e) elabora linee di indirizzo predisponendo disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
  - f) svolge attività di impulso formulando tempestivamente proposte relative all'assunzione di atti fondamentali soggetti a termine e richiedendo al sindaco di sottoporre a discussione la proposta divenuta urgente anche invertendo l'ordine del giorno non esaurito;
  - g) adotta provvedimenti di assunzione, cessazione e su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale non riservati ad altri organi;
  - h) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e

propositivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

- i) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio;
- l) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestuali dell'ente;
- m) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale.

#### Art.22

##### Cessazione della carica di assessore

1. Le dimissioni o di assessore sono presentate, per iscritto, al Segretario comunale, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.

#### Art.23

##### (Commissioni consiliari)

1. Il regolamento determina il numero, le competenze delle commissioni consiliari, le norme relative alla validità delle sedute ed al loro svolgimento, la modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento, nonché le modalità per l'istituzione di commissioni speciali.
2. Le commissioni sono composte in modo da rispecchiare il rapporto proporzionale tra i gruppi consiliari.
3. Possono far parte delle commissioni esperti esterni il cui contributo sia ritenuto utile.

#### Art.24

##### Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'art.8, comma 3.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di

ascoltare il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione, insediata dal Presidente del Consiglio provvede alla nomina, al suo interno, ed a maggioranza degli assegnati, del Presidente.
7. Il Sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare.

#### Art.25

##### Decadenza della Giunta – Mozione di sfiducia

1. In caso di impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco la Giunta decade.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la Segreteria che provvede a notificarle al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le ventiquattro ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

#### Art.26

##### (Ordinaria amministrazione)

1. Il sindaco e la giunta restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo sindaco e della nuova giunta:
  - a) nel caso di dimissioni della giunta o di scadenza del mandato;
  - b) nel caso di scioglimento del consiglio comunale.
2. Durante il periodo di ordinaria amministrazione per scadenza del mandato o per scioglimento del consiglio comunale e comunque sessanta giorni prima della data delle votazioni comunali e fino all'insediamento del nuovo consiglio comunale il sindaco e la giunta non possono indire gare di appalto, assegnare lavori a ditte di qualsiasi tipo, stipulare contratti di alcun genere, alienare o acquistare immobili, procedere all'assunzione di personale.
3. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 2 del presente articolo comporta la nullità degli atti in esso previsti.

#### Art.27

## (Il Sindaco)

1. Il sindaco è l'unico rappresentante del comune e capo dell'amministrazione.
2. Il sindaco esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla costituzione, dalle leggi statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti.
3. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
4. Egli nell'esercizio delle sue funzioni:
  - a) convoca e presiede il consiglio comunale e la giunta stabilendo l'ordine del giorno;
  - b) coordina l'attività della giunta e ne assicura l'unità di indirizzo;
  - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché alla regolare esecuzione degli atti del consiglio e della giunta;
  - d) decreta in materia urbanistica e di espropriazioni, in conformità a quanto deliberato dal consiglio e dalla giunta;
  - e) esercita tutte le competenze attribuitegli ai sensi dell'art.36 della legge 8 giugno 1990, n.142;
  - f) emana istruzioni, direttive e circolari per indirizzare l'azione dell'apparato amministrativo;
  - g) può delegare al segretario comunale o ad altri dipendenti comunali l'adozione di atti anche a rilevanza esterna comportanti solo discrezionalità tecnica;
  - h) presiede la commissione di disciplina per i dipendenti;
  - i) adotta le ordinanze;
  - l) ha facoltà di sospendere l'esecuzione di atti ammessi dai singoli assessori per sottoporre l'esame degli stessi alla giunta e, qualora ne ravvisi la necessità, li sottopone al consiglio comunale;
  - m) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
  - n) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre alla giunta comunale;
  - o) esercita ogni forma di vigilanza, di controllo, di ispezione sulle attività e sui beni comunali;
  - p) esercita, oltre i compiti attribuitigli dalla legge e dallo statuto, tutti quelli non espressamente riservati agli altri organi del comune o al segretario, compresa la stipulazione dei contratti.
5. Il sindaco, quale ufficiale di governo, è titolare delle attribuzioni nei servizi di competenza statale previsti dall'art.38 della legge 8 giugno 1990, N.142.
6. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio comunale.
7. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco e agli altri effetti di cui al 3° comma dell'art.37/bis della legge 08.06.1990, n.142.

## Art.28

## Il vice Sindaco

1. Il vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco assente, impedito

temporaneamente o sospeso dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art.15, comma 4/bis, della legge n.55/90 e successive modificazioni.

2. In caso di assenza o impedimento del vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.
3. Nel caso di , impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la funzione dello stesso sono svolte dal vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

#### Art.29

##### Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

#### Art.29/bis

##### Divieto generale di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, al vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

#### Art.30

##### (Il segretario comunale)

- 1 Il Segretario comunale, dipende dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei

Segretari comunali, è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto

tra gli iscritti dell'apposito Albo.Lo stato giuridico ed il trattamento economico del

Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

- 2 Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativo nei confronti degli organi del Comune, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti e , ove richiesto, esprime il parere di conformità sugli adottanti atti e provvedimenti di detti organi.
- 3 Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabile dei servizi e ne coordina l'attività.

- 4 Il Segretario comunale, inoltre:
- a) partecipa con funzioni consultive, referenti ed assistenza alle riunioni del consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
  - b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
  - c) esercita ai sensi dell'art. 17, comma 68, lettera c) della legge 15 maggio 1997, n° 127, in aggiunta a quelle previste nei punti precedenti, ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
  - d) Qualora nominato dal Sindaco esercita le funzioni di cui al comma 3, dell'art. 51 della legge 142/90, con riferimento a uno o più servizi in cui si articola la struttura del Comune;
  - e) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei settori e dei servizi e ne coordina l'attività;
- 5 Il Segretario riceve dai consiglieri le richieste di trasmissioni delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale, cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato regionale di controllo e attesta su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività dei provvedimenti e atti dell'Ente, riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia costruttiva, cura la notificazione al Sindaco neoeletto dell'avvenuta proclamazione della carica.
- 6 Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizione di legge.
- 7 Il Segretario per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

## Art. 31

### Direttore generale

- 1 Il Sindaco previa stipula di convenzione con altri comuni, le cui popolazioni assommate raggiungono 15.000 abitanti, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo indeterminato, La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco dal quale è stato



nominato. In tal caso il Direttore Generale provvede anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi dei comuni interessati: Il Sindaco contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale, provvede a disciplinare i rapporti tra segretario comunale e direttore Generale. Quando non risulti stipulata la convenzione le funzioni di direzione generale possono essere conferite al Sindaco, con proprio provvedimento, al Segretario comunale, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

- 2 Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive impartite dal Sindaco, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
- 3 Il Direttore Generale in particolare provvede :
  - a) alla predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalla lett. A) del comma 2 dell'art. 40 del D, Lgs. 25 febbraio 1995, n° 77 ;
  - b) alla formulazione della proposta di piano esecutivo di gestione, previsto dall'art. 11 del predetto legislativo n° 77 del 1995;
- 4 A tali fini, al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili dei servizi , ad eccezione del Segretario comunale.

## Art.32

### (I dipendenti comunali)

1. I dipendenti del comune sono inquadrati in un ruolo organico deliberato dal consiglio comunale.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali di lavoro.
3. Il regolamento disciplina:
  - a) la dotazione organica del personale;
  - b) le modalità di assunzione e di cessazione del servizio;
  - c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
  - d) i diritti ed i doveri dei dipendenti;
  - e) il procedimento disciplinare ed il funzionamento della commissione di disciplina;
  - f) l'eventuale trattamento economico complementare non compiutamente disciplinato dagli accordi nazionali collettivi di lavoro.
4. La commissione di disciplina è formata:
  - a) Dal Sindaco o suo Delegato - Presidente-;
  - b) Dal Segretario Com.le – Componente-;
  - c) Da un dipendente comunale – Componente-;

Il dipendente comunale sarà nominato nel modo seguente:  
 Il Sindaco all'inizio di ogni anno, e in sede di prima attuazione dopo l'esecutività del



presente statuto, convoca tutti i dipendenti, con avvisi scritti per provvedere alla nomina

di un proprio rappresentante in seno alla commissione disciplinare, indicando in essi il

giorno, l'ora e il luogo.

Ciascun dipendente, dopo aver scritto su una scheda un nominativo, la deposita in

un'urna sigillata alla presenza del segretario comunale e di due scrutatori, nominati dal

Sindaco tra i dipendenti più anziani di servizio, o a parità, più anziani di età. Al termine

il Segretario Comunale con i due scrutatori procede allo spoglio dei voti e stende il

verbale da cui dovrà risultare la designazione del dipendente, che verrà trasmessa al

Sindaco.

La riunione è valida se in sede di prima convocazione partecipano il 50% dei dipendenti

di ruolo, se in sede di seconda convocazione partecipano almeno quattro dipendenti di

ruolo.

Viene nominato il dipendente che ha ottenuto la maggioranza dei voti validi e in caso di

parità il più anziano di età.

Se la contestazione investe il dipendente facente parte della commissione, viene sostituito

dal secondo eletto”.

#### Art.32 (bis)

(Formazione ed aggiornamento professionale)

1. Il Comune promuove la formazione e l'aggiornamento professionale del personale dipendente.
2. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

#### Art.33

(Divieto)

1. Il dipendente comunale non può svolgere attività lavorativa suscettibile di creare conflitto di interessi con il Comune.

#### Art.34

(Le responsabilità)

1. Il regolamento individua i responsabili degli uffici e servizi comunali, tra coloro che siano in possesso almeno della sesta qualifica funzionale.
2. Ai funzionari cui sono attribuiti dal regolamento compiti di responsabilità va

assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzazione di risorse, personale e mezzi del servizio interessato.

3. I funzionari responsabili dei servizi rendono i pareri previsti dall'art.53 della legge 8 giugno 1990; N.142. Gli altri responsabili dei servizi, oltre ad istruire le pratiche ad essi demandate, rendono i pareri sulla regolarità delle proposte di deliberazioni, ove richiesti dal segretario comunale, ma con mera rilevanza interna.
4. Il ragioniere, quale responsabile del servizio finanziario, rende l'attestazione sulla copertura finanziaria per gli impegni di spesa previsti dall'art.55 della legge 8 giugno 1990; N.142.
5. I pareri e le attestazioni vanno resi nel più breve tempo possibile e comunque entro sette giorni dalla richiesta.

### Art.35

#### Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con appositi regolamenti, la dotazione organica del personale in conformità alle norme di legge e del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il regolamento degli uffici e del personale, in applicazione del D.Lgs. 03.02.1993, n.29 e successive modificazioni, provvederà a disciplinare, in particolare:
  - a) I poteri di spesa dei dirigenti, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;
  - b) I criteri di individuazione dell'idonea dotazione della pianta organica;
  - c) I criteri e le modalità per la nomina, da parte del Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi, l'affidamento di incarichi dirigenziali e collaborazioni esterne .

d)L'attribuzione ai dirigenti e/o responsabili degli uffici e dei servizi della responsabilità gestionale e di quanto richiesto per il conseguimento degli obiettivi

fissati dalla Amministrazione relativi alle competenze dell'ufficio o servizio diretto,

comprese le azioni possessorie e cautelari;

e)L'attribuzione ai dirigenti o ai responsabili degli uffici dei poteri di adozione di atti

che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

### CAPO III.

#### (Partecipazione del cittadino)

### Art.36

#### (Partecipazione)

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente,

al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza amministrativa.

2. Il comune valorizza ogni forma associativa, gli organismi di volontariato e promuove gli organi di partecipazione.
3. Il regolamento individua i criteri per il riconoscimento delle associazioni da promuovere, valorizzare ed incentivare anche economicamente, nei limiti della disponibilità finanziaria, sempre che esse ne facciano richiesta.
4. Le sovvenzioni, i contributi in denaro, la messa a disposizione di strutture e mezzi per l'attività associativa vengono concesse dalla giunta comunale, subordinatamente alla predeterminazione, con atto del consiglio comunale, dei criteri di assegnazione.
5. Il consiglio comunale, su richiesta delle associazioni, può invitare ai propri lavori, su materie di loro competenza, i rappresentanti di queste ultime.
6. Il comune favorisce la più ampia consultazione dei cittadini, delle associazioni e delle istituzioni religiose e laiche chiamandole ad esprimersi sugli indirizzi politici e sui programmi di interesse generale che ne determinano l'attuazione, sia mediante il referendum consultivo, disciplinato dal presente statuto, sia mediante ogni altro strumento idoneo a conoscere l'orientamento dei cittadini, che sarà individuato e disciplinato dal regolamento.
7. A tal fine, nel caso di approvazione di strumenti urbanistici generali ed esecutivi e del piano commerciale possono essere indetti incontri - dibattiti convocati dal sindaco.
8. E', altresì, istituita una consulta permanente "dagli utenti dei servizi culturali", che semestralmente si riunisce per trattare i problemi a inerenti gli utenti della scuola. La consulta "degli utenti dei servizi culturali" è presieduta dal sindaco e dall'assessore competente e vi partecipano tutte le autorità scolastiche interessate, anche dei comuni limitrofi, i rappresentanti dei genitori e dei cittadini.
9. E' istituita la consulta permanente "dei Pensionati" a cui saranno affidate le funzioni di controllo di qualità dei servizi e di esame dei reclami degli utenti, con il conseguente potere di proposta sul miglioramento dei servizi.
10. Il comune favorisce incontri-dibattiti tra i cittadini ed i consiglieri comunali su argomenti di interesse generale, con cadenza trimestrale.
11. Il comune favorisce le associazioni di volontariato per la cura e l'assistenza agli anziani, utilizzando le eventuali sovvenzioni regionali e destinandole a tale scopo.
12. Il comune il volontariato in ogni sua forma e per gli scopi previsti dal regolamento.
13. Tutta la materia di cui ai commi precedenti del presente statuto sarà oggetto di regolamento.

### Art.37

#### (Diritto di informazione e di accesso)

1. Tutti i cittadini hanno diritto di accesso agli atti amministrativi ed ai documenti che li riguardano e/o di interesse generale e di rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi di riproduzione e dei diritti di segreteria.

2. Ogni ostacolo sia esso di natura burocratica, amministrativa, politica deve essere rimosso affinché il diritto di cui al comma 1 possa essere esercitato pienamente.
3. Il comune recepisce tutte le norme previste dalla legge 7 luglio 1990, N.241 e successive integrazioni e modificazioni.
4. Il segretario comunale è abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti dagli utenti per il miglioramento dei servizi e degli uffici.
5. Il comune garantisce ai cittadini, con le procedure previste dal regolamento, l'informazione sullo stato degli atti e le procedure, sull'ordine di esame della domanda sui provvedimenti che comunque li riguardino.
6. Il comune nell'esemplificazione della modulistica, applica le disposizioni sull'autocertificazione prevista dalla legge 4 gennaio 1968, N.15, ai sensi dell'apposito regolamento.
7. Saranno istituiti, eventualmente, sportelli polivalenti che faciliteranno l'accesso degli utenti e dei cittadini ai servizi pubblici.
8. Il diritto di accesso alle strutture ed ai servizi comunali è assicurato agli enti pubblici, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni in genere.
9. Tutta la materia sarà disciplinata dal regolamento.

#### Art.38

##### (Istanze, petizioni, proposte)

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, aventi diritto al voto per le elezioni della Camera dei Deputati hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e/o proposte dirette a conoscere le modalità dell'azione amministrativa e a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. Le istituzioni culturali, le associazioni cooperativistiche, le organizzazioni di categoria, i sindacati e tutte le organizzazioni sociali possono rivolgere al consiglio istanze, richieste di intervento su questioni di interesse collettivo locale, secondo le procedure previste dal regolamento.
3. Le istanze, le petizioni, le proposte sono ricevute dal sindaco, che provvede a sottoporle all'esame della giunta comunale nella prima seduta successiva alla ricezione. Esse devono essere presentate in forma scritta, con sottoscrizioni autenticate, pena la inammissibilità, con l'indicazione in caso di pluralità di firmatari, del soggetto cui inviare le comunicazioni.
4. Alle istanze, petizioni, proposte ammesse ed esaminate è data risposta scritta, da inviare agli interessati, a cura del segretario comunale, firmata dal sindaco o dall'assessore competente, entro trenta giorni dalla loro ricezione.

#### Art.39

##### (Referendum consultivo e propositivo)

1. E' previsto l'istituto del referendum consultivo e propositivo su richiesta del consiglio comunale che delibera a maggioranza assoluta, ovvero del venti per cento dei cittadini elettori alla Camera dei deputati e residenti nel comune di S. Angelo All'Esca.

2. E' ammesso referendum propositivo su questioni di particolare interesse locale e sociale.
3. La richiesta da parte dei cittadini sarà presentata al sindaco che la porterà al vaglio del consiglio comunale che deciderà a maggioranza dei due terzi se indire o meno il referendum.
4. Sono escluse dal referendum le materie che sono indicate dal regolamento.
5. Il referendum non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto e si svolgerà solamente nei mesi di maggio e giugno, né può essere proposta nei sei mesi antecedenti la scadenza del mandato.
6. Il consiglio comunale contestualmente o comunque nei trenta giorni successivi all'ammissione delle proposte referendarie indice il referendum.
7. Le procedure per la richiesta e l'indizione del referendum consultivo o propositivo saranno disciplinate dal regolamento.
8. Qualora nel corso dello svolgimento della procedura referendaria venga emesso un provvedimento dal sindaco, dal consiglio comunale o dalla giunta che accolga nella sostanza l'oggetto della proposta referendaria, la procedura è interrotta ed il referendum è dichiarato decaduto.
9. La proposta sottoposta al referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
10. Sia il referendum consultivo che il propositivo non sono vincolati per l'amministrazione comunale.

#### Art.40

##### (Il difensore civico)

1. Il Comune di S.Angelo All'Esca prevede l'istituzione dell'ufficio del difensore civico, al fine di garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione comunale.
2. L'ufficio è ricoperto a titolo gratuito.
3. Compito del difensore civico è quello di segnalare, dietro istanza scritta dai cittadini, singoli o associati: gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini, degli enti e delle aziende dipendenti dal comune.
4. Tali segnalazioni può effettuarle anche di propria iniziativa.
5. Il difensore civico, qualora lo ritenga necessario, può esercitare davanti alla giurisdizione amministrativa azione popolare e ricorsi che spetterebbero al comune.
6. Il consiglio comunale elegge a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati il difensore civico.
7. Il difensore civico dura in carica fino al termine del mandato.
8. Il difensore civico è eletto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, che abbiano la necessaria preparazione ed esperienza professionale nel campo giuridico –amministrativo- e che non siano iscritti ad alcun partito politico.
9. Non possono ricoprire la carica di difensore civico i dipendenti e gli amministratori

comunali ed i loro parenti fino al secondo grado.

10. Il difensore civico nell'adempimento dei suoi compiti può:
- a) chiedere l'esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, senza limiti del segreto di ufficio;
  - b) ottenere tutte le informazioni circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni;
  - c) accedere a qualsiasi ufficio comunale per ulteriori accertamenti.
11. Per quanto attiene agli uffici, i mezzi, i rapporti con il consiglio comunale del difensore civico e per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alla disciplina prevista dall'apposito regolamento comunale.

#### Art.41

(Interventi nel procedimento amministrativo)

1. Il comune informa gli interessi notificando il contenuto delle decisioni adottate in materia di espropri o di atti che attengano la sfera patrimoniale del cittadino, vincoli urbanistici per la realizzazione di opere pubbliche.
2. All'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 provvede il responsabile del procedimento, il cui nominativo è comunicato agli interessati.
3. Coloro che sono portatori di interessi pubblici e privati, nonché le associazioni portatrici di interessi possono intervenire nel corso del procedimento, notificando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e/o proposte.
4. Il procedimento potrà concludersi con accordi tra l'amministrazione e gli interessi al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.
5. I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formano oggetto di apposita disciplina regolamentare.

#### Art.42

(Consulte cittadine)

1. Al fine di integrare ed arricchire le proposte degli organi del comune con l'apporto di competenze specifiche, il consiglio comunale può nominare delle consulte, di cui vengono chiamati a far parte esclusivamente cittadini residenti nel comune che non siano consiglieri comunali.
2. Tali consulte, nell'ambito dei rispettivi campi di competenza (anziani, handicappati, sport, cultura, ambiente, economica, scuola ed altro) esercitano un potere di iniziativa e di impulso nei confronti degli organi elettivi del Comune.
3. Il regolamento stabilisce le modalità di composizione e di funzionamento delle predette consulte.

Art.43

( Disposizioni per la revisione del presente Statuto)

- 1 La revisione e la modifica del presente Statuto comunale è deliberata dal Consiglio comunale secondo le norme stabilite dall'art. 4 della legge 8 giugno 1990, N.142.